**Comunicato stampa**

**PROCESSO CIVILE: COMMERCIALISTI, PERPLESSITA’ SU FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE NELLE ESECUZIONI**

**Il Consiglio nazionale della categoria: “Servono modifiche allo schema di decreto legislativo”**

*Roma, 11 ottobre 2022* – Apportare **modifiche** - in particolare sui nuovi criteri di formazione del nuovo **elenco** dei **professionisti** che provvedono alle **operazioni di vendita** e in tema di **formazione specialistica** -allo schema di decreto legislativo su **processo civile**, revisione della disciplina degli strumenti di **risoluzione alternativa delle controversie** e **esecuzione forzata**. È quanto chiesto dal Consiglio nazionale dei commercialisti**.**

“Desta particolare **preoccupazione** – afferma il presidente della categoria professionale, **Elbano de Nuccio** – la riscrittura dell’179 – ter Disp. Att. c.p. in ordine alla formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”.

"Nel prevedere i nuovi criteri di formazione e tenuta dell’elenco – spiega de Nuccio – il legislatore delegato sembra aver **trascurato** le prerogative degli **Ordini professionali**, enti pubblici vigilati dal Ministero della giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri iscritti e l’assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti. Aspetto, quest’ultimo, assolutamente non trascurabile per la formazione di un elenco che è pubblico e liberamente consultabile”.

Per la categoria “non poche perplessità genera la scelta effettuata dal legislatore delegato nello schema, dove l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ma è formato da un **comitato** presieduto dal presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Le funzioni di segretario, poi, devono essere esercitate dal cancelliere del tribunale. Coloro che aspirano a essere inclusi nell’elenco, vale a dire i professionisti, devono farne domanda al presidente del tribunale”. “Non si ravvisano – è il commento dei Commercialisti – effettive necessità di modificare il sistema di “**reclutamento**” dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli Ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso. La filosofia dell’intervento, dunque, **non appare** basata su necessità di organizzare con **maggior cura o efficientare il “processo”** di formazione dell’elenco. Al contrario, tutto il meccanismo ideato nello schema di decreto sembra contraddistinto da una certa **farraginosità** che potrebbe generare ritardi nella formazione dell’elenco”.

Ulteriori perplessità vengono segnalate sui requisiti individuati per la dimostrazione della **specifica competenza tecnica** ai fini della **prima iscrizione** nell’elenco. “La previsione non è assolutamente condivisibile e, in considerazione anche della sospensione dell’attività dei professionisti e degli uffici giudiziari durante la pandemia, andrebbe rimeditata prevedendo di **rimodulare** il numero degli **incarichi** (cinque e non dieci) e comprendendo nel computo

anche altre funzioni, per l’assolvimento delle quali il professionista vanta esperienza di vendita sotto la diretta vigilanza dell’autorità giudiziaria”, afferma la Consigliera nazionale delegata a Funzioni giudiziarie e ADR, **Giovanna Greco**.

“Perplessità” vengono espresse dalla Greco anche in ordine all’esigenza della **formazione specialistica** per i professionisti delegati alle vendite. “Non si condivide – spiega – la necessità di una valutazione finale attestata dal superamento con profitto di una **prova di esame**, trattandosi nel caso dei delegati alle vendite di professionisti e non di studenti iscritti dei quali si intende saggiare le competenze”. “Nell’ottica di favorire i professionisti, peraltro, sarebbe auspicabile valutare anche corsi di formazione seguiti nel campo delle procedure concorsuali e del sovraindebitamento oltre a riconoscere l’equipollenza dei percorsi formativi specialistici con i corsi di formazione professionale continua obbligatoria che gli iscritti agli albi devono *ex lege* effettuare con cadenza annuale”, conclude la consigliera nazionale.